

# Uilca Previdenza News

## IL TFR CHE VERRÀ



*Il prossimo 1° gennaio entra in vigore la riforma della previdenza complementare e inizia a decorrere il periodo di 6 mesi che il Decreto Legislativo 252/05 assegna a tutti i lavoratori per effettuare la scelta esplicita o tacita relativa al proprio TFR maturando.*

*L'evoluzione del quadro normativo è per certi aspetti ancora incerta: per un verso, infatti, per i fondi preesistenti non è stato ancora emanato il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro di attuazione ex art.20, comma 2 del D.Lgs. 252/05; per altri versi, nella Legge finanziaria appena approvata esistono innumerevoli rinvii a future regolamentazioni secondarie, come per esempio in materia di modalità e tempi di finanziamento e la liquidazione del TFR da parte del "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapportai sensi dell'art.2120 codice civile" costituito presso l'INPS. Tali decreti di attuazione dovrebbero essere emanati entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.*

*Allo stato, a causa della nebulosa ed incerta normativa, potrebbe accadere che, nel caso in cui l'iscritto decidesse di non conferire l'intera quota annuale del TFR maturando al Fondo Pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il TFR che maturerà da tale data e che non sia già*

*destinato a forme di previdenza complementare, venga versato ogni mese dal datore di lavoro, con almeno 50 addetti, al Fondo di Tesoreria statale e gestito dall'INPS; la stessa sorte potrebbero subire anche le quote di TFR relative ai primi sei mesi del 2007, qualora l'iscritto al Fondo pensione decida di conferire l'intera quota annuale del TFR maturando al Fondo Pensione solo alla fine di giugno 2007.*

*Quindi nostro compito è quello di fornire una corretta informazione, indispensabile per sostenere le scelte delle lavoratrici e dei lavoratori in modo da realizzare adesioni consapevoli alla previdenza complementare.*

*Abbiamo pertanto realizzato questo ultimo numero di Uilca Previdenza News mettendo in risalto, alla luce della riforma, i compiti che i lavoratori, le parti sociali, e gli operatori della previdenza complementare saranno chiamati ad assumere secondo i vari livelli di responsabilità, pur in mancanza di quelle regole certe e ben delineate che purtroppo ancora una volta il "legislatore" non ha fornito.*

*Uilca Previdenza  
 augura a tutti i suoi iscritti  
 un buon Natale ed un sereno 2007*

### In questo numero

Editoriale	Pag. 1
La sfida della riforma a vari livelli	Pag. 2

## LA SFIDA DELLA RIFORMA A VARI LIVELLI

Come noto, gli sviluppi del dibattito in corso hanno visto una brusca accelerazione del processo di riforma. Il D.Lgs. 252/05 che sembrava attendere con pazienza i lunghi suoi tempi di entrata in vigore (1° gennaio 2008) ha visto concretizzarsi una chiara volontà politica di anticipo. La legge finanziaria ha infatti anticipato l'entrata in vigore della riforma al 1° gennaio 2007. Conseguentemente è opportuno fare il punto circa le decisioni che ciascuno sarà chiamato ad assumere, distinguendo tra vari livelli di responsabilità. Vediamo dunque quali prospettive apre la riforma con riferimento alle tre categorie di soggetti interessati: i lavoratori, le parti sociali e gli operatori della previdenza complementare.

### I lavoratori

Entro 6 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2007 o dalla data di prima assunzione, il lavoratore che non versi già il 100% del TFR a un fondo pensione potrà attraverso:

- modalità esplicite manifestare la volontà di destinare il proprio TFR maturando in una delle forme di previdenza complementare previste dalle legge (fondi pensione chiusi, fondi pensione aperti, Pip) e a qualsiasi livello costituiti (nazionale, territoriale, aziendale), ovvero manifestare la volontà di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro. I lavoratori assunti prima del 28 aprile 1993 e non iscritti a un fondo pensione potranno inoltre decidere di destinare al fondo pensione anche una percentuale di TFR maturando inferiore al 100%, secondo le previsioni degli accordi collettivi applicabili. In mancanza di accordi, avranno comunque la possibilità di versare almeno il 50% del TFR maturando;
- modalità tacite, non esprimendo alcuna volontà nei 6 mesi, vedere il proprio TFR maturando tacitamente devoluto nella forma pensionistica collettiva di riferimento. In caso di più forme collettive, il TFR sarà devoluto a quella individuata con accordo aziendale. In mancanza di un accordo che specifichi questo aspetto, a quella a cui abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In caso di impossibilità di applicare le regole illustrate (es. perché mancano forme pensionistiche collettive di riferimento per quel lavoratore o perché, pur essendocene più di una,

manchi un accordo aziendale e gli iscritti alle due forme concorrenti siano pari) il TFR verrà trasferito nel Fondo Pensione Residuale che verrà costituito presso l'INPS. Quest'ultimo avrà un sistema di gestione identico ai fondi negoziali collettivi

Per i lavoratori assunti prima del 28 aprile 1993 e che al 31 dicembre 2006 fossero già iscritti ad un fondo pensione cui versano una parte di TFR sarà consentito di scegliere, entro 6 mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione se successiva, di mantenere il residuo TFR in azienda, oppure conferirlo alla forma previdenziale collettiva a cui hanno già aderito. In assenza di manifestazione di volontà, il residuale TFR verrà interamente conferito nel predetto fondo.

In ogni caso di versamento tacito, il TFR finirà in un comparto che garantisce in certi eventi la restituzione del capitale (comparto garantito). Il fondo pensione cui verrà versato il TFR dei lavoratori che non esprimono una diversa volontà sarà individuato secondo la tabella 1 riportata in ultima pagina.

Occorre tenere a mente che la legge finanziaria approvata istituisce un Fondo Tesoreria gestito dall'Inps. Per le aziende con almeno 50 addetti, in questo fondo viene versato mese per mese il TFR che matura da gennaio 2007 in poi e che resta in azienda. Le somme accantonate in questo Fondo Tesoreria mantengono la natura di TFR e verranno restituite al lavoratore al momento della cessazione dell'attività lavorativa, unitamente al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.06. Queste somme non si possono poi trasferire a un fondo pensione. Diversamente, il Fondo Pensione Residuale Inps è un vero e proprio fondo pensione. Il TFR che vi confluisce diventa parte della posizione di previdenza complementare del lavoratore, che potrà essere in seguito trasferita in un altro fondo pensione a semplice richiesta dell'interessato.

Quale convenienza potrebbe avere il lavoratore a versare il TFR in un fondo pensione rispetto al mantenimento in azienda o, in caso di aziende con almeno 50 addetti, presso il Fondo Tesoreria?

Risulta sicuramente vantaggioso, ad esempio, il regime delle anticipazioni. Nei fondi pensione è prevista l'anticipazione fino al 75% della posizione maturata, anziché del 70% del TFR in azienda. Inoltre, l'anticipazione per spese sanitarie è richiedibile sin da subito, senza attendere gli 8 anni di iscrizione. Dopo 8

## LA SFIDA DELLA RIFORMA A VARI LIVELLI (*segue*)

anni è anche prevista la possibilità di chiedere un'anticipazione fino al 30% della posizione per ulteriori esigenze dell'iscritto, senza documentazione.

Inoltre in caso di adesione a fondi pensione collettivi sarà possibile ancora richiedere immediatamente il riscatto in caso di cessazione dell'attività lavorativa. Agli iscritti a fondi pensione prima del 28 aprile 1993 sarà ancora consentito richiedere la prestazione integralmente in forma di capitale, optando per il vecchio regime fiscale.

Anche il regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione è conveniente. Anziché la tassazione separata del TFR, per i fondi pensione è prevista l'imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza successivo al quindicesimo, sino ad un massimo del 6% di riduzione. Si applica l'aliquota del 23%, invece, per le anticipazioni per acquisto di prima casa e ristrutturazioni e per altre esigenze dell'iscritto (fino al 30%). Inoltre è vantaggioso il regime di tassazione dei rendimenti (11% anziché il 20% delle rendite finanziarie).

### Le Parti sociali

Anche le parti sociali (sindacati nazionali e aziendali, le associazioni datoriali e i singoli datori di lavoro) hanno alcune scelte da compiere nell'interesse dei lavoratori. Se per un verso il D.Lgs. 252/05 sottrae ad essi il potere di disciplinare in esclusiva la devoluzione del TFR a previdenza complementare (che sarà di competenza del singolo lavoratore), per altro verso gli accordi collettivi nazionali o aziendali mantengono la competenza a individuare il fondo pensione "di riferimento", cui sarà devoluto il TFR maturando dei lavoratori silenti nel semestre. Detti accordi, inoltre, mantengono la competenza a stabilire la periodicità dei versamenti, la quale altrimenti sarebbe per legge annuale. E negli accordi, infine, che viene stabilita la percentuale di TFR che gli assunti ante 28 aprile 1993 possono versare esplicitamente al fondo pensione invece del 100%.

Un'altra area di intervento è quella della determinazione del contributo datoriale, con la definizione dei limiti e delle condizioni per la portabilità del contributo datoriale futuro in caso di adesione a una forma pensionistica individuale. In mancanza di diverse indicazioni, il contributo datoriale futuro è liberamente portabile.

Nonostante non possano più fissare l'entità del contributo minimo a carico del lavoratore, in

quanto nel nuovo regime sarà comunque possibile aderire versando il solo TFR, le parti sociali possono stabilire il contributo minimo a carico del lavoratore perché questi abbia diritto al contributo a carico del datore di lavoro.

Alcune prerogative, infine, riguardano la possibilità di aderire collettivamente a un fondo pensione aperto. Per un verso il nuovo contesto normativo prevede la possibilità di adesione "collettiva" mediante i cc.dd. accordi plurimi (accordi sottoscritti dal datore di lavoro e da singoli lavoratori), per altro verso, la competenza a regolare nell'abito delle adesioni collettive il fenomeno della tacita devoluzione sarà ancora riservata agli accordi collettivi in senso stretto, tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali. Ciò in quanto, come chiarito dalle Direttive Generali, gli accordi plurimi, stipulati a livello aziendale tra datore di lavoro e singoli lavoratori, in quanto contratti individuali, hanno un'efficacia "limitata" ai soli soggetti sottoscrittori.

### Gli operatori

Agli amministratori e sindaci dei fondi pensione è richiesto di porre in atto alcuni adempimenti, necessari per adeguare il fondo alle novità del D.Lgs. 252/05. A questo scopo la Covip ha diffuso le c.d. Direttive Generali e degli Schemi di Statuto (cfr. nei numeri precedenti di UILCA Previdenza News e sul sito [www.uilca.it](http://www.uilca.it), sezione previdenza) per agevolare i fondi nel processo di adeguamento.

In generale, a tutti i fondi è richiesta la presenza di un responsabile, che nel caso dei fondi negoziali può anche essere il direttore o un consigliere di amministrazione del fondo. Analogo adempimento dovrà essere posto in essere dai Fp aperti e dai Pip entro il 30 giugno 2007, nel rispetto di alcune ipotesi di incompatibilità stabilite dalla legge al fine di garantire la "terzietà" del responsabile. I Fp aperti, inoltre, dovranno costituire un organismo di sorveglianza, di cui faranno parte anche i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori che aderiranno collettivamente al fondo.

Gli statuti dei fondi, inoltre, dovranno contemplare il meccanismo di adesione mediante tacita devoluzione del TFR e dovranno consentire agli aderenti che lo richiedano di versare il solo TFR maturando, anche senza contribuzione a carico del lavoratore e con automatica e conseguente rinuncia da parte di questi al contributo del datore di lavoro. Dovrà quindi essere costituito il c.d. comparto garantito, dove far confluire il TFR tacitamente devoluto. Que-



sto comparto dovrà garantire la restituzione del capitale, adottando una politica gestionale finalizzata alla realizzazione di rendimenti uguali o superiori a quelli del Tfr.

Gli statuti dei fondi pensione, infine, dovranno essere aggiornati sul regime delle prestazioni, trasferimenti, riscatti e anticipazioni, inserendo i nuovi requisiti di accesso a tali istituti.


Gli amministratori dei fondi, quindi, hanno la responsabilità di presentare a Covip un'istanza di autorizzazione delle modifiche statutarie entro il 31 dicembre 2006, a seguito della quale potranno continuare a raccogliere adesioni anche nel 2007. La Covip poi provvederà ad approvare le modifiche entro 90 giorni dall'istanza, secondo le procedure descritte nel Provvedimento Covip 30 novembre 2006.

A questi adeguamenti, si aggiungono l'obbligo di redazione di una Nota informativa per la raccolta delle adesioni conforme alle istruzioni dettate dalla Covip, nonché l'adeguamento e il potenziamento dei siti internet dei fondi, in conformità alle Direttive Generali.

Resta più di un dubbio sull'estensione degli obblighi di adeguamento ai fondi pensione preesistenti. Il fatto che i provvedimenti Covip espressamente non disciplinino i fondi preesistenti e il fatto che il decreto ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 252/05 (del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la Covip) tardi a vedere la

luce, non aiuta a fare chiarezza. Ad ogni modo, il rinvio al 31 maggio 2005 degli obblighi di adeguamento da parte della finanziaria consente di affrontare la questione con maggiore tranquillità. Nelle more dell'adeguamento, inoltre, i fondi pensione preesistenti potranno continuare a raccogliere nuove adesioni, anche con riferimento al TFR maturando. A tale riguardo è disponibile sul sito un fac simile di modulo per la destinazione al fondo del 100% del Tfr maturando o del Tfr residuo maturando.

Tabella 1



SEGRETERIA NAZIONALE  
DIPARTIMENTO PREVIDENZA  
VIA LOMBARDIA, 30 - 00187 ROMA  
TEL. 06/4872132 FAX 06.484704  
E-MAIL: [uilca@uilca.it](mailto:uilca@uilca.it)  
PAGINA WEB: [www.uilca.it](http://www.uilca.it)